CAMERA DEI DEPUTATI N. **7376-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

E CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia

Presentato il 23 ottobre 2000

(Relatore: **LECCESE)**

NOTA: La Commissione III (Affari esteri e comunitari), il 14 novembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 7376,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

la relazione introduttiva del disegno di legge prevede una più puntuale destinazione del finanziamento rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 1;

all'articolo 1, comma 2, andrebbe chiarita la natura normativa o meno del decreto ministeriale al quale è demandato il compito di stabilire le modalità di utilizzo del contributo autorizzato, inserendo il riferimento all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 nel caso in cui sia riconosciuto il carattere normativo del decreto; con riferimento al medesimo comma, si valuti l'opportunità di un termine per l'emanazione del decreto ministeriale.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge valuti la Commissione l'opportunità di chiarire se il decreto ministeriale ivi previsto abbia o meno natura normativa, nonché quella di prevedere un termine per l'adozione del predetto decreto;

b) valuti la Commissione l'opportunità di riferire la disposizione di cui all'emendamento Dis 1.1, approvato nella seduta del 7 novembre 2000, al testo del decreto-legge anziché a quello del disegno di legge di conversione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia.	1. Il decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico*.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle iniziative realizzate ai sensi del presente decreto ».

DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 2000, N. 295

Decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 248 del 23 ottobre 2000.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere immediatamente disponibile una linea di finanziamento a favore della Repubblica Federale di Jugoslavia, a sostegno di interventi di emergenza e di progetti per la ricostruzione del Paese, da attuarsi anche per il tramite delle Istituzioni finanziarie internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Contributo finanziario).

1. È autorizzato un contributo di 100 miliardi di lire in favore della Repubblica Federale di Jugoslavia per aiuti d'emergenza e per il finanziamento di operazioni a sostegno del processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo del Paese.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite le modalità di utilizzo del contributo autorizzato dal presente decreto.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

(Contributo finanziario).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-*bis*. Il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle iniziative realizzate ai sensi del presente decreto.

(Segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 – 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 2000.

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*
DINI, *Ministro degli affari esteri.*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO.

(Segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

(Copertura finanziaria)

Identico.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-7376-A
Lire 500